



Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione

Prot. n. 00616/17

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2017, presentato congiuntamente, in data 27 giugno 2017, dalle Società Unione Sportiva Città di Palermo S.p.a., Delfino Pescara 1936 S.p.a. ed Empoli Football Club S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) per la declaratoria dell'illegittimità della pretesa della predetta Lega di escluderle, in quanto retrocesse dalla serie A, dalla ripartizione prevista dalla legge dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia del punto 1.2, Capo II, dell'art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della LNPA (in particolare, nella parte introdotta a seguito della deliberazione del 21.4.2016), che ha stabilito che al riparto delle somme provenienti dai ricavi della commercializzazione dei diritti televisivi di spettanza della serie B non parteciperebbero le squadre che, provenienti da retrocessione dalla serie A, hanno maturato il diritto a ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A la quota di competenza di somma dalla stessa Serie A, accantonata nella stagione precedente.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 luglio 2017.

IL PRESIDENTE  
F.to Dante D'Alessio

LA RELATRICE  
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 24 luglio 2017.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face